RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
PIO ISTITUTO CAMPANA
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - SERAVEZZA (Lu)
info@piocampana.it - tel. 0584756146

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N.3 del 14 Gennaio 2026

Oggetto : **Convenzione tra Pio Istituto Campana e Azienda Usl Toscana Nord Ovest per prestazioni medico specialistiche e di assistenza geriatrica .**

IL DIRETTORE

Premesso che questa Azienda, quale gestore di una Residenza Sanitaria Assistenziale e di un Centro Diurno annesso a quest'ultima, deve garantire, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione GRT n.402/04, prestazioni mediche specialistiche a favore dei propri utenti inseriti nel modulo residenziale riservato a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente;

Preso atto
- che l'art.74, 4° comma, della L.R.T. n.40 del 24.02.2005 prevede che le Aziende Sanitarie possono svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private o di privati cittadini, disposizione confermata dai C.C.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria ;
- che l'art.91 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria 2019 – 2021, prevede espressamente la possibilità di svolgere attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi all'ATNO, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;

Richiamata la propria precedente determinazione n.117 del 11 dicembre 2024 con la quale veniva approvata la stipula con l' Azienda Usl Toscana Nord Ovest di apposita convenzione ai fini della erogazione di prestazioni di assistenza medico specialistica Geriatrica a favore, in particolare, degli utenti del Pio Istituto Campana inseriti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente;

Dato atto che avendo la suddetta convenzione validità annuale e, pertanto, scadenza 12 dicembre 2025, in data 30 dicembre 2025 questa Azienda ha inoltrato all' Azienda Usl Toscana Nord Ovest apposita richiesta per la stipula di una nuova convenzione per l'anno 2026;

Vista la nota di assenso della Direzione ASLTNO del 5 gennaio 2026;

Ravvisata pertanto l'opportunità di provvedere all'approvazione di apposito schema di convenzione per la successiva stipula con l'ASLTNO, nei termini di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile della presente determina ;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato :

di stipulare con l' Azienda Usl Toscana Nord Ovest apposita convenzione conforme allo schema di cui all'allegato **"A"** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della erogazione di prestazioni di assistenza medico specialistica Geriatrica a favore, in particolare, degli utenti del Pio Istituto Campana inseriti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente;

di stabilire che la suddetta convenzione avrà validità annuale a decorrere dalla data di stipula, onde garantire la continuità delle prestazioni;

di dare atto che la spesa conseguente alla stipula della suddetta convenzione, ammontante a presunti €. 15.016,32 troverà copertura, per le prestazioni che verranno rese nell'anno 2026, nel budget finanziario di spesa relativo a tale anno, mentre le prestazioni che verranno rese nell'anno 2027 troveranno copertura nel budget finanziario di spesa relativo all'anno 2027;

di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture da parte dell' ASLTNO;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato che verrà indicato dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a tutte le fasi della presente convenzione e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza , di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Il DIRETTORE
F.to D.ssa E.Stefanini

Allegato "A" – Schema convenzione

X La presente copia è conforme all'originale

Il Direttore
Dr.ssa Eugenia Stefanini

Firmato digitalmente da:

EUGENIA STEFANINI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA" – A.P.S.P. PER PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE E DI ASSISTENZA GERIATRICA

Azienda USL Toscana Nordovest (cod. fisc./ part. IVA 0219859050), con sede legale in Pisa Ospedaletto , via Cocchi 7/9, di seguito indicata anche come ATNO, in persona della dr.ssa Maria Letizia Casani, nata a Ortonovo (SP) il 07 giugno 1964, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante,

e

La **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** con sede legale in Via F. Donati n. 100/11655047 – Seravezza (LU) (Partita IVA 01346420464 Cod. Fisc. n. 82001750460) di seguito denominata RSA, in persona di Dr. Salvatore Daniele Spina, nato Floridia (SR) il 09.12.1950, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma in qualità di Presidente

PREMESSO

Che l'art. 74, 4° comma, della L.R.T 24/02/2005 N. 40 prevede che le Aziende Sanitarie possano svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private o di privati cittadini, confermato dai CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria;

Che l'art. 91 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria 2019-2021, prevede espressamente la possibilità di svolgere attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi all'ATNO e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.

Che l'**A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA "PIO ISTITUTO CAMPANA"** nominata nell'oggetto ha richiesto alla Direzione Generale ASLTNO con nota PEC del 5 aprile 2024 che venga instaurato rapporto, avendo bisogno di avvalersi di un Medico nella disciplina di geriatria ai fini delle prestazioni di assistenza medico specialistica Geriatrica a favore, in particolare, degli assistiti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente

Che in data 13 12 2024 è stata sottoscritta convenzione tra le parti per prestazioni di assistenza medico specialistica Geriatrica, con validità annuale e pertanto fino al 12 dicembre 2025;

Che in data 30 dicembre 2025 APSP ha formulato richiesta di prosecuzione per l anno 2026;

Che ASLTNO ha fornito assenso in data 5 gennaio 2026 sottoponendo ipotesi nuova convenzione 2026 e che è necessario procedere pertanto alla stipula della nuova

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) la **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"**, come meglio nominata in oggetto, stipula con l'ATNO il presente atto per effettuazione delle prestazioni di seguito indicate.

2) la **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** affida al professionista messo a disposizione dall'ATNO, ed individuato in prima applicazione nella persona

del Dr. Umberto Peta, l'espletamento delle prestazioni di assistenza medico specialistica Geriatrica a favore, in particolare, degli assistiti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente.

3) L'attività è prestata dal Medico ATNO fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività libero professionale intramuraria, compatibilmente con le esigenze di servizio, viene espletata al di fuori dei locali dell'Azienda con impegno quantificabile in:

- 2 h settimanali prestazioni medico specialistiche
- 1 h settimanale trasferimento
- circa 48 settimane / anno attività

4) Le tariffe per le prestazioni richieste sono calcolate su base oraria in analogia alle previsioni CCNL per attivita aggiuntiva personale medico e sono computate per garantire copertura costi aziendali e utile secondo lo schema indicato:

personale coinvolto - profili professionali	costo orario netto / h	oneri riflessi / h	costi generali / h (5%)	costi fondi perequativi (5%)	totale costo orario impiego del personale	UTILE (10%)	TOTALE COSTO H
medici dipendenti	€ 80,00	€ 6,80	€ 4,00	€ 4,00	€ 94,80	9,48 €	104,28 €

Il costo annuo è stimato nella misura di euro **15.016,32**

5) L'ATNO provvederà a fatturare con periodicità mensile alla **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** prestazioni erogate alla stessa nel periodo di riferimento, a seguito di riepilogo (Mod. 1 allegato); sarà cura di **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** attestare la presenza e le attività svolte dal medico ATNO nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione e trasmettere tali riepiloghi controfirmati dal medico ATNO all' UOC Politiche Retributive e Libera Professione, al fine della corretta fatturazione.

6) La **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** provvederà al pagamento delle fatture relative alle prestazioni oggetto della presente convenzione entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. L'ATNO si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010.

7) I proventi derivanti da tale attività saranno assoggettati alle procedure ed al trattamento fiscale proprio delle attività libero-professionali secondo quanto stabilito dall'atto di negoziazione tra l'ATNO ed il Dirigente allegato all'atto deliberativo di approvazione della presente convenzione;

8) il medico specialista messo a disposizione dall'ATNO è tenuto a rispettare il codice di condotta dei dipendenti pubblici e quello approvato dall'A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA "PIO ISTITUTO CAMPANA" consultabile sul sito istituzionale di quest'ultima;

9) L' ATNO e l'**A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** è sono esonerate da qualsiasi responsabilità per eventuali danni occorsi al medico specialista nel raggiungimento della sede di svolgimento **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"**. L'**A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** risponderà, ai sensi di legge, dei danni eventualmente cagionati a terzi nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

10) La copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni oggetto della presente convenzione , con particolare riferimento alla R.C.T., farà carico al Medico Specialista che, conseguentemente, si impegna a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi richiesta di risarcimento dovesse pervenirle a seguito delle prestazioni rese per effetto della presente convenzione.

11) Ai fini della presente convenzione le Parti, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generae sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante*
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

12) Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il medico designato da ATNO ed in particolare il Dr. Umberto Peta , opera come soggetto autorizzato al trattamento sulla base di formale designazione ai sensi dell'art. 2 quaterdecies, d. Lgs. 196/2003. Tutte le informazioni acquisite nell'esecuzione delle attività di cui al presente incarico sono considerate rigorosamente confidenziali. Il professionista si impegna a non divulgare e a non far uso improprio di dati, documenti e/o notizie acquisiti direttamente o indirettamente in ragione del proprio incarico, nonché informazioni relative alla **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"**, e a mantenere assoluta riservatezza sui medesimi anche oltre la durata del presente contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso.
Nell'espletamento dell'incarico conferito il professionista avrà cura di verificare che sia sempre osservata la massima riservatezza e adempiuti gli obblighi di cui al comma precedente anche da parte dei collaboratori e professionisti di cui si avvale. Il professionista si impegna a non divulgare informazioni e/o notizie relative a dati sensibili acquisiti nell'esecuzione dell'incarico e a rispettare per questi dati le modalità di trattamento idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, imposte dalla normativa vigente e dal D.Lgs. 196/03. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono informate sull'utilizzo dei propri dati personali e sui diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

13) Il presente atto decorre dalla data della stipula per 1 anno. Le parti possono recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente almeno 15 giorni di preavviso con pec. La convenzione si intende automaticamente e senza preavviso risolta qualora entri in vigore una diversa disciplina normativa in materia di attività libero professionale intramuraria che ne vanifichi la legittimità indicata in premessa.

DIVIETO DI CESSIONE

La presente convenzione non può essere oggetto di cessione a terzi a pena di decadenza della stessa.

SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"** che se le assume.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di necessità ai sensi dell'art. 5 DPR 634/72 e con spese a carico della **A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA"PIO ISTITUTO CAMPANA"**

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto le parti concordemente indicano la competenza del Foro di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto il _____

Azienda USL Toscana Nordovest

Il Direttore Generale

Dr. ssa Maria Letizia Casani

A.P.S.P. RESIDENZA SOCIO SANITARIA "PIO ISTITUTO CAMPANA"

Il Presidente

Dott. Salvatore Daniele Spina

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CIAMPI NICOLA
DATA FIRMA: 12/01/2026 09:02:03
IMPRONTA: 333436303261306362393865653862633532646265613438333266363764376433323336537653233